

17 luglio 2019 08:54

Afam, dal relatore proposta di parere favorevole (con osservazioni) su riattivazione Cnam



Prosegue in commissione Cultura della Camera l'esame dello schema di decreto ministeriale in merito alla composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (Cnam). Previsto dalla legge di riforma 21 dicembre 1999, n. 508 quale organo tecnico di rappresentanza, consultivo e di proposta del settore Afam, il Cnam è infatti decaduto il 31 dicembre 2012; l'ultima riunione si è tenuta il 13 febbraio 2013 e da allora il mandato di tale organismo non è stato più prorogato.

Lo schema di regolamento consta di 13 articoli e un allegato, suddiviso in due parti, una dedicata agli istituti superiori di studi musicali e una dedicata alle accademie di belle arti. Lo schema ha introdotto una serie di novità, tra cui la riduzione dei componenti del CNAM da 34 a 24; la riduzione da 6 a 2 degli esperti designati dal Ministro; l'eliminazione dei rappresentanti del Consiglio universitario nazionale; la previsione della rappresentanza degli istituti autorizzati a rilasciare titoli ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 (una per il settore delle arti visive e del design e una per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo), attribuendo tale rappresentanza ai soli direttori degli istituti.

Ulteriori modifiche hanno riguardato la semplificazione delle procedure relative alla composizione dei seggi presso le istituzioni; la necessità di tener conto del nuovo stato giuridico del personale docente, in ottemperanza agli ultimi contratti collettivi nazionali, eliminando la distinzione fra prima e seconda fascia; la modifica dei criteri di validità delle sedute del CNAM (validamente costituito con la nomina di almeno metà dei suoi componenti) e l'introduzione del quorum di un

terzo degli aventi diritto al voto per la validità delle sedute; la durata dell'incarico per i componenti, che da tre anni passa a quattro, con l'introduzione della possibilità di riconferma per un altro mandato consecutivo; la previsione della decadenza del consigliere in caso di assenze ingiustificate per due sedute consecutive.

LE OSSERVAZIONI

Nel corso dell'ultima seduta, il relatore del provvedimento Michele Nitti (M5S) ha depositato la sua proposta di parere favorevole (con cinque osservazioni). In particolare si chiede:

a) in sede di definizione dei meccanismi di rappresentanza elettiva del CNAM di cui all'articolo 3 dello schema di decreto, appare opportuno tenere debitamente in considerazione le proporzioni tra le dimensioni dei differenti settori individuati e il numero dei rappresentanti espressi (con particolare riferimento ai commi 2 a) e 2 f), e cioè rispettivamente ai settori delle Accademie di Belle Arti e ISSM), procedendo, inoltre, ad una rimodulazione della Tabella A allegata allo schema di decreto al fine di garantire, nella suddivisione per aree omogenee, una maggiore affinità tra le diverse discipline, attualmente raggruppate nelle sei macro-aree degli Istituti Superiori di Studi Musicali e nelle cinque macro-aree delle Accademie di Belle Arti;

b) si ritiene opportuno assimilare il meccanismo di individuazione delle candidature nazionali alle elezioni, previsto dall'articolo 6 dello schema di decreto, a quello già previsto per il CUN, superando, così, l'attuale meccanismo di pre-selezione operato dai Collegi docenti di ogni singola istituzione e consentendo, invece, ad ogni docente, la possibilità di proporre autonomamente la propria candidatura;

c) si ritiene opportuno prevedere che i due rappresentanti elettivi degli Istituti autorizzati a rilasciare titoli secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, di cui uno per il settore delle arti visive e del design e uno per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo, appartengano solo al corpo docente;

d) al fine di evitare la costituzione di posizioni dominanti nei momenti di discussione di temi legati all'erogazione dell'offerta formativa, ad eventuali accorpamenti o soppressioni di sedi, risulta opportuno estendere l'incompatibilità delle nomine a membro del CNAM, prevista all'articolo 3, comma 3, dello schema di decreto, oltre alle cariche sindacali, anche a chi rivesta il ruolo di consulente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a chi ricopra l'incarico di Direttore;

e) atteso che per effetto del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, quinto periodo, che disciplina la validità costitutiva dell'organo con la nomina di almeno 12 componenti, e dell'articolo 4, comma 9, relativo al quorum di validità delle sedute, ove il CNAM risultasse costituito dal numero minimo di componenti consentito (12), sarebbero valide anche le sedute cui intervenga un terzo di questi, cioè soltanto quattro, sarebbe opportuno modificare il suddetto articolo 4, comma 9, nel senso di ritenere valide le sedute del consiglio cui intervengano almeno 8 componenti, come peraltro suggerito dal parere del Consiglio di Stato del 30 maggio 2019.



Ag|Cult

Agenzia giornalistica **AgCult**
registrazione al Tribunale di Roma 195/2017
Via Cattaro, 28 - 00198 Roma
redazione@agcult.it